COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta



COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Vallée d'Aoste

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 6613/6/3

Valtournenche, 24 marzo 2021

OGGETTO: Relazione relativa all'aggiornamento e alla verifica degli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 11, c.2 delle NTA del vigente PRG, al 31/12/2020

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25/06/2020 avente ad oggetto la "verifica degli equilibri funzionali ai sensi dell'art. 11 del PRG del Comune di Valtournenche" al 31/12/2019;

CONSIDERATO che le gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Norme tecniche di attuazione del PRG stabiliscono che gli equilibri funzionali vengano verificati dall'Ufficio tecnico via via che pervengono le istanze di permesso di costruire;

RICHIAMATO il c. 4 dell'art.14 che stabilisce che: "Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 5, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale, con esclusione degli interventi relativi alle aree assoggettate a PUD, e fino ad un massimo di 7.000 m² di SUR di nuova edificazione";

DATO ATTO, per quanto riguarda il rispetto del suddetto c. 4 dell'art. 14, che nel 2020 sono stati rilasciati nuovi titoli abilitativi per interventi di recupero abitativo per mq 529 che sommati ai mq 1774 rilasciati fino al 31/12/2019 danno complessivi mq 2303 e che pertanto nel rispetto della norma sarebbero assentibili mq 1152 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

RICHIAMATA la lettera dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, pervenuta in data 09/07/2020 prot. 7303, nella quale veniva richiesta la modifica della formula per il calcolo degli equilibri funzionali ai sensi del c. 6 dell'art. 15 delle NTA, sostituendo la superficie "SUR" con il Volume "V".

RICHIAMATO il c. 6 dell'art.15 che stabilisce che: "In quanto il Comune si qualifica come grande stazione turistica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, con esclusione delle zone C, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso abitazione temporanea di cui all'art.10, comma 6, lett. dbis) e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni:

$V1 \le 0.5* Vaa$ dove:

V1 = Volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = Volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12)"

DATO ATTO, per quanto riguarda il rispetto del suddetto c. 6 dell'art. 15, che nel 2020 sono stati rilasciati nuovi titoli abilitativi per interventi di nuova edificazione / recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti ad uso ricettivo per mc 15789 che sommati ai mc 8554 rilasciati fino al 31/12/2019 danno complessivi mc 24343 e che pertanto nel rispetto della norma sarebbero assentibili mc 12171 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

DATO ATTO che nel 2020 il Comune ha rilasciato nuovi titoli abilitativi per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 5, lettera dbis1) per 367 mq - 1188 mc (nel rispetto degli equilibri funzionali al 31/12/2019), che sommati ai 658 mq - 2132 mc rilasciati fino al 31/12/2019 danno complessivi 1025 mq - 3320 mc di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

(1152 mq ammissibili – 1025 mq già realizzati = 127 mq) (12171 mc ammissibili – 3320 mc già realizzati = 8851 mc)

IL TECNICO COMUNALE Geom. Elmo Meynet

Elino Melynll